



COMUNE DI ENNA

AREA 2 TECNICA E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

DISCIPLINARE

OGGETTO: “Realizzazione estensione rete gas ed allacciamenti interrati in _____”.

DITTA: _____ C.F.: _____, con sede a _____, Via _____ n. _____.

Articolo 1 - I lavori formanti oggetto della concessione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, iniziati entro trenta giorni e compiuti entro e non oltre mesi sei dalla data dell’atto di concessione, sotto la diretta sorveglianza del Servizio Strade dell’Area 2 Tecnica e di Programmazione Urbanistica, il quale dovrà essere avvisato dalla Ditta dell’inizio e della fine dei lavori stessi.

Articolo 2 - La Ditta dovrà provvedere a proprie cure e spese alla costante e perfetta manutenzione dell’opera, nonché alle modificazioni che, in qualsiasi tempo, si rendessero necessarie, per lavori che questo Ente facesse eseguire nell’area cui si riferisce la concessione.

Articolo 3 - La concessione s’intende accordata sotto l’osservanza delle leggi del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale, nonché del presente disciplinare, approvato con determina dirigenziale n. ____ del _____.

In particolare:

- a. salvi ed impregiudicabili i diritti dei terzi;
- b. con l’obbligo della Ditta di riparare a proprie cure e spese i danni eventualmente derivanti dalla realizzazione dell’opera oggetto della

	concessione;	
	c. con facoltà di questo Ente di revocarla, modificarla e imporre nuove condizioni	
	in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, salvo conguagli con la	
	tassa pagata e senza indennizzi di sorta;	
	d. la concessione avrà la durata di ventinove anni e, ricorrendone le condizioni di	
	legittimità, su richiesta della ditta, potrà essere rinnovata nei tre mesi	
	precedenti la naturale scadenza.	
	Articolo 4 - In caso di revoca della concessione, la Ditta assume l’obbligo di	
	rimettere ogni cosa al primiero stato, senza alcun indennizzo, nel termine che le	
	verrà fissato, sotto pena di esecuzione d’ufficio dei lavori, a proprie spese.	
	Articolo 5 - La Ditta assume a proprio carico tutte le spese inerenti e	
	conseguenti al presente disciplinare.	
	Articolo 6 - La Ditta, per l’occupazione dell’area pubblica oggetto di	
	concessione, si obbliga al pagamento della tassa prevista dal “ <i>Regolamento</i>	
	<i>comunale per l’applicazione del canone patrimoniale</i> ”. La tassa da pagare dovrà	
	essere corrisposta in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 legge 488/99. La	
	prima annualità della tassa servirà per l’anno solare in cui la concessione viene	
	accordata.	
	Articolo 7 - La Ditta s’impegna, in caso di passaggio a qualunque titolo	
	dell’impianto beneficiato dalla concessione, a darne comunicazione a questo Ente	
	entro tre mesi. In caso diverso, resta sempre obbligato il cedente.	
	Articolo 8 - La concessione s’intende subordinata, oltre a quanto nel presente	
	disciplinare e nel relativo atto di concessione, alle norme legislative e regolamenti	
	vigenti in materia nonché a quelle che in avvenire venissero emanate.	
	Articolo 9 - La Ditta dovrà collocare, a proprie cure e spese, durante	

	l'esecuzione dei lavori, tutte le segnalazioni diurne e notturne previste dal vigente	
	N.C.d.S. e successivo Regolamento di Esecuzione, restando a proprio carico ogni e	
	qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti a persone, animali o cose che	
	dovessero verificarsi in dipendenza della mancanza di tali segnali.	
	Articolo 10 - La Ditta, prima dell'inizio dei lavori, dovrà informarsi	
	dell'esistenza, nel sito oggetto dei lavori, di eventuali cavi e condotte installate nel	
	passato, esonerando così questo Ente da eventuali danni che si dovessero verificare	
	durante l'esecuzione dei lavori stessi.	
	Articolo 11 - Resta fermo l'obbligo per la Ditta di acquisire, prima	
	dell'esecuzione delle opere, tutti i visti, pareri ed autorizzazioni previsti dalla	
	normativa vigente e rilasciati dalle Autorità competenti.	
	Articolo 12 - Sono allegati al presente disciplinare, per costituirne parte	
	integrante, gli elaborati tecnici progettuali delle opere da eseguire.	
	Articolo 13 - L'occupazione longitudinale dovrà essere eseguita secondo le	
	modalità dei sopra richiamati elaborati tecnici progettuali nonché nel rispetto delle	
	vigenti disposizioni tecniche e normative previste in materia e nel rispetto delle	
	seguenti prescrizioni:	
	a. la condotta dovrà essere posta:	
	a.1. negli attraversamenti trasversali e nelle occupazioni longitudinali, ad una	
	profondità di almeno cm 100 dal piano viabile di rotolamento e dentro un	
	controtubo di maggiore diametro;	
	b. il rinterro della condotta dovrà essere effettuato con l'utilizzo di materiale	
	arido di cava rispondente alle norme CNR-UNI 10006 idoneamente compattato	
	fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata;	
	c. l'attraversamento, a rinterro effettuato, dovrà essere ripristinato secondo	

	l'originario stato dei luoghi e, comunque, secondo quando disposto negli	
	allegati grafici di cui alla presente;	
	d. nei tratti in cui viene interessata la carreggiata stradale, a rinterro effettuato, la	
	porzione scavata dovrà essere ripristinata con tre strati di conglomerato	
	bituminoso con i seguenti spessori: lo strato di base cm 10, lo strato di	
	collegamento cm 4 e lo strato di usura cm 3, quest'ultimo con le seguenti	
	prescrizioni:	
	d.1. negli attraversamenti trasversali, previa scarificazione, dovrà essere	
	realizzato lo strato di usura per una fascia di almeno cinque metri oltre lo	
	scavo e da entrambi i lati;	
	d.2. nell'occupazione longitudinale, previa scarificazione, dovrà essere	
	realizzato lo strato di usura per una fascia di almeno metà carreggiata	
	stradale.	
	e. la cunetta ivi esistente dovrà essere ripristinata con le stesse caratteristiche	
	costruttive aventi all'atto della manomissione.	
	Articolo 14 - La Ditta è responsabile fino a ventiquattro mesi, decorrenti dalla	
	comunicazione di fine lavori, di eventuali cedimenti o avvallamenti che si	
	dovessero verificare in dipendenza dei lavori di che trattasi, significando che	
	assume altresì l'obbligo, oltre che del loro ripristino anche della immediata	
	collocazione della segnaletica necessaria.	
	Articolo 15 - La Ditta è responsabile fino a ventiquattro mesi, decorrenti dalla	
	comunicazione di fine lavori, di tutti i danni cagionati agli automobilisti in transito	
	lungo la strada in questione, in corrispondenza dell'area interessata dai lavori in	
	oggetto, scaturenti dal mancato tempestivo ripristino di eventuali anomalie al	
	piano viabile dipendenti dalla posa della condotta del gas.	

[illegible]